

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO ICS

Testo attuale

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. – 3. [omissis]
4. Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone così come classificate nella legislazione in vigore e comunque tutte quelle tenute alla registrazione e comunicazione delle presenze ai sensi della normativa vigente.

5. [omissis]

Testo modificato

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. – 3. [omissis]
4. Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone così come classificate nella legislazione in vigore e comunque tutte quelle tenute alla registrazione e comunicazione delle presenze ai sensi della normativa vigente **comprese quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale. Ai sensi del presente regolamento, sono considerate strutture ricettive anche gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.**

5. [omissis]

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO ICS

Testo attuale

Art. 4 - Misura dell'imposta

1. [omissis]
2. L'imposta è stabilita nel modo seguente:
 - Strutture ricettive ex Legge Regionale 11/1999 classificate fino a 3 stelle: € 1 a persona per pernottamento;
 - Strutture ricettive ex Legge Regionale 11/1999 classificate da quattro stelle in su: € 2 a persona per pernottamento;
 - Strutture ricettive ex Legge Regionale 11/1999 non classificate, incluse le multiproprietà alberghiere, ovvero strutture ricettive disciplinate da altre norme nazionali o regionali (ad esempio B&B disciplinati da L.R. 27/2013, etc.) tenute alla registrazione e comunicazione delle presenze ai sensi della normativa vigente: € 1 a persona per pernottamento.

Testo modificato

Art. 4 - Misura dell'imposta

1. [omissis]
2. L'imposta è stabilita nel modo seguente:
 - Strutture ricettive ex Legge Regionale 11/1999 classificate fino a 3 stelle: € 1 a persona per pernottamento;
 - Strutture ricettive ex Legge Regionale 11/1999 classificate da quattro stelle in su: € 2 a persona per pernottamento;
 - **Altre Strutture ricettive, incluse le multiproprietà alberghiere, ovvero strutture ricettive disciplinate da altre norme nazionali o regionali (ad esempio B&B disciplinati da L.R. 27/2013, etc.): € 1 a persona per pernottamento.**

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO ICS

Testo attuale

Art. 6 – Versamento dell'imposta

1. [omissis]
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Monopoli e più precisamente:
 - entro il 16 aprile, per le presenze/incassi registratisi nel trimestre gennaio-marzo del medesimo anno;
 - entro il 16 luglio, per le presenze/incassi registratisi nel trimestre aprile-giugno del medesimo anno;
 - entro il 16 ottobre, per le presenze/incassi registratisi nel trimestre luglio-settembre del medesimo anno;
 - entro il 16 gennaio, per le presenze/incassi registratisi nel trimestre ottobre-dicembre del precedente anno.

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- a. mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b. tramite le procedure telematiche all'uopo predisposte;
- c. mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

4 - 5. [omissis]

Testo modificato

Art. 6 – Versamento dell'imposta

1. [omissis]
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua **semestralmente** il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Monopoli e più precisamente:
 - **entro il 16 luglio, per le presenze registratisi nel semestre gennaio-giugno del medesimo anno;**
 - **entro il 16 gennaio, per le presenze registratisi nel semestre luglio-dicembre del precedente anno.**

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante apposito portale web all'uopo predisposto dal Comune.

4 - 5. [omissis]

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO ICS

Testo attuale

Art. 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. [omissis]
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare annualmente al Comune di Monopoli, entro il 30 gennaio , il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso dell'anno precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base alle disposizioni del presente regolamento, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica secondo modalità appositamente individuate e comunicate. A tale dichiarazione va obbligatoriamente allegato il report sulle presenze turistiche così come derivante dalle comunicazioni effettuate a mezzo sistema S.P.O.T. (Sistema Puglia Osservatorio Turistico).

In quanto agenti contabili, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000. Il conto della gestione costituisce allegato obbligatorio della dichiarazione annuale di cui al comma precedente. Il Comune potrà rendere disponibile un proprio portale web dal quale poter generare la dichiarazione ed eventualmente redigere automaticamente il conto di gestione, da sottoscrivere ed inviare all'Ente.

4 - 5. [omissis]

Testo modificato

Art. 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. [omissis]
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare **semestralmente** al Comune di Monopoli, **il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base alle disposizioni del presente regolamento, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. I termini di presentazione della dichiarazione sono:**
 - a. **entro il 16 gennaio, per le presenze registratisi nel semestre luglio-dicembre del precedente anno;**
 - b. **entro il 16 luglio, per le presenze registratisi nel semestre gennaio-giugno del medesimo anno.**

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo **esclusivamente per via telematica mediante l'apposito portale web. I dati relativi alle presenze possono essere registrati sul portale in ogni momento anche contestualmente al ricevimento degli ospiti e fino alla trasmissione della dichiarazione.**

In quanto agenti contabili, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, **esclusivamente mediante il portale web di cui al comma precedente.**

4 - 5. [omissis]